TESTO UNICO LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 39-sexies

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto e' dovuta, in una sola volta, a seconda dei casi dal depositario autorizzato che effettua l'immissione al consumo o dal destinatario registrato di cui all'articolo 8 ovvero dal rappresentante fiscale di cui all'articolo 10-bis, comma 2, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta. Ai fini del comma 1, non si considerano immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime sospensivo.

Versione in vigore dal 1 aprile 2010, non più in vigore dal 13 luglio 2011 · versione 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
Estremi	Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Titolo	I — Disciplina delle accise
Capo	III-bis — Tabacchi lavorati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-le-imposte-sulla-produzione-e-sui-consumi-e-relative/art-39-sexies-disposizioni-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto/versione/45

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it